

## **Deliberazione 21 giugno 2001**

### **Integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, in materia di tariffe per l'attività di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato (deliberazione n. 134/01)**

**L'AUTORITA'**  
**PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

- Nella riunione del 21 giugno 2001,
- Premesso che:
  - con deliberazione 28 dicembre 2000 n. 237/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001, Supplemento ordinario n.2 (di seguito: deliberazione n. 237/00), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato;
  - ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 3, della deliberazione n. 237/00, la tariffa di fornitura ai clienti del mercato vincolato è composta da una quota fissa e da una quota variabile; quest'ultima è a sua volta costituita da quote che coprono i costi di approvvigionamento all'ingrosso della materia prima energetica utilizzata (di seguito: QE), di commercializzazione all'ingrosso per la vendita a clienti del mercato vincolato (di seguito: QVI), di trasporto e dispacciamento (di seguito: QT), di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione (di seguito: QS) e di utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto (di seguito: QL);
  - ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della deliberazione n. 237/00, fino alla determinazione delle predette quote QE, QVI, QT, QS e QL, queste sono sostituite dalla componente transitoria CMP calcolata per ogni bacino tariffario, ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993 n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1993 (di seguito: provvedimento Cip n. 16/93) e successive modifiche e integrazioni, e della deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99);
  - le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato, che entrano in vigore dall'1 luglio 2001, sono determinate per ambito tariffario, così come definito dalla deliberazione n. 237/00; quest'ultimo, differenziandosi dal bacino tariffario

definito dall'esercente del servizio di distribuzione, aggrega località non necessariamente rispondenti al criterio di uniformità dei costi;

- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della deliberazione n. 237/00, dall'1 luglio 2001, le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato sono trasformate in quote tariffarie rapportate ai volumi misurati mediante una formula che tramite un coefficiente M tiene conto della quota altimetrica e della zona climatica di ciascuna località;
- Visti:
  - la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  - il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;
- Visti:
  - il provvedimento Cip n. 16/93, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 300 del 23 dicembre 1996;
  - la deliberazione dell'Autorità n. 52/99;
  - la deliberazione dell'Autorità n. 237/00;
  - la deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2001, n. 4/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 35 del 12 febbraio 2001, recante la rettifica di errori materiali nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00;
  - la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2001, n.58/01 (di seguito: deliberazione n. 58/01) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 74 del 29 marzo 2001, recante disposizioni in materia di determinazione del costo medio annuo di distribuzione per cliente e del fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas ai sensi degli articoli 4, comma 11 e 5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n.237/00 e per l'adozione di disposizioni recanti modificazioni e integrazioni della medesima deliberazione;
- Considerato che dall'1 luglio 2001 le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato si applicano con riferimento all'ambito tariffario in luogo del bacino tariffario;
- Ritenuto che sia opportuno:
  - definire la formula per il calcolo della componente transitoria CMP, relativa all'ambito tariffario, tenendo conto dei criteri di misurazione del gas non contabilizzato definiti dalla deliberazione n.237/00;

## DELIBERA

- Di approvare le seguenti integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001, Supplemento ordinario n.2:

- 9.9 Con decorrenza dall'1 luglio 2001 la componente transitoria relativa a ciascun ambito tariffario  $CMP_{amb}$  è pari alla media pesata delle componenti transitorie  $CMP_i$  relative alle singole località facenti parte dell'ambito tariffario secondo la formula:

$$CMP_{amb} = \frac{\sum_{i=1}^{Loca} CMP_i \times E_{Ci}}{\sum_{i=1}^{Loca} E_{Ci}}$$

dove:

- $E_{Ci}$  è il gas immesso nell'anno base, espresso in MJ, nell'i-esima località facente parte dell'ambito tariffario, escluso quello relativo alle forniture in deroga previste dal provvedimento Cip n.16/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- $Loca$  è il numero di località facenti parte dell'ambito tariffario;
- $CMP_i$  è la componente transitoria  $CMP$ , di cui al precedente comma 5, relativa alla i-esima località facente parte dell'ambito tariffario.
- 9.10 Ai fini del calcolo di  $CMP_i$  si distingue l'uso del gas naturale e degli altri gas. Per il gas naturale da metanodotto valgono le formule:

$$CMP_i = \%V_{T1} \times Qm_{T1} + \%V_T \times Qm_T$$

$$Qm_{T1} = cnc \times \left( \frac{Qm_{DM96}}{4,187} + \frac{\Delta Qm_{T1}}{38,52} \right)$$

$$Qm_T = cnc \times \left( \frac{Qm_{DM96}}{4,187} + \frac{\Delta Qm_T}{38,52} \right)$$

dove:

- %  $V_{T1}$  è la percentuale sul totale di gas venduto nell'anno base nel bacino tariffario di appartenenza della località, delle vendite ai clienti a tipologia d'uso T1;

- $\%V_T$  è la percentuale sul totale di gas venduto nell'anno base nel bacino tariffario di appartenenza della località, delle vendite ai clienti a tipologie d'uso diverse da T1;
- $Qm_{T1}$  è il valore della quota materia prima in L/MJ riferito alla tariffa per la tipologia d'uso T1 in vigore al 30 giugno 2001;
- $Qm_{DM\ 96}$  è il valore della quota materia prima in L/Mcal del bacino tariffario di appartenenza della località, desunto dalla scheda tariffaria di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 300 del 23 dicembre 1996 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 19 novembre 1996)
- $\Delta Qm_{T1}$  è la variazione del costo della materia prima, intervenuta tra l'1 gennaio 1997 e il 30 giugno 2001, pari a 197,2 L/mc per gas naturale a 9,2 Mcal/mc standard riferito alla tariffa per la tipologia d'uso T1;
- $Qm_T$  è il valore della quota materia prima in L/MJ riferito alle tariffe per tipologie d'uso diverse da T1 in vigore al 30 giugno 2001;
- $\Delta Qm_T$  è la variazione del costo della materia prima, intervenuta tra l'1 gennaio 1997 e il 30 giugno 2001, pari a 151,9 L/mc per gas naturale a 9,2 Mcal/mc standard riferito alle tariffe per tipologie d'uso diverse da T1;
- $cnc$  è il coefficiente del gas non contabilizzato del bacino tariffario di appartenenza della località, desunto dalla scheda tariffaria di cui al sopra richiamato decreto del Ministro dell'industria 19 novembre 1996;

Per gli altri gas, vale la formula:

$$CMP_i = cnc \times Qm$$

dove:

- $cnc$  è il coefficiente del gas non contabilizzato del bacino tariffario di appartenenza della località, desunto dalla scheda tariffaria di cui al decreto del Ministro dell'industria 19 novembre 1996;
  - $Qm$  è il valore della quota materia prima in L/MJ in vigore al 30 giugno 2001, definito secondo il bacino tariffario di appartenenza della località, come determinato nella scheda tariffaria di cui al del decreto del Ministro dell'industria 19 novembre 1996 e successivi adeguamenti.
- La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) ed entra in vigore a far data dall'1 luglio 2001.

Milano, 21 giugno 2001

Ranci

Il presidente: P.